

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4767 del 18/09/2018
Oggetto	Procedimento MOPPA2909 (ex 2591/S). Rilascio di rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Concordia sulla Secchia (MO), ad uso igienico ed assimilati. Ditta CPL CONCORDIA soc. coop.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4945 del 17/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

OGGETTO: **Procedimento MOPPA2909** (ex 2591/S). Ditta CPL CONCORDIA soc. coop.

Rilascio di rinnovo con variante sostanziale (incremento del volume idrico annuo) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (lavaggio automezzi aziendali ed irrigazione area verde aziendale) in comune di Concordia (MO), via Grandi n. 39.

Regolamento regionale n. 41/2001, articoli 27 e 31.

**IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio Idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 84/2017 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico di Responsabile di Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Modena", con cui sono stati conferiti alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento autorizzativo;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione della Regione Emilia Romagna (atto ricognitorio di preferenziali ope legis art. 50) provvedimento n. 15093 del 19/10/2005, è stata rilasciata alla ditta C.P.L. CONCORDIA soc. coop. con sede legale a Concordia (MO), la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Concordia sulla Secchia (MO) via Grandi n. 39, mediante un pozzo per uso igienico ed assimilati (lavaggio automezzi aziendali ed irrigazione area verde aziendale) con scadenza fissata al 31/12/2005;
- con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 4451 del 19/04/2011 è stato rilasciato alla ditta C.P.L. CONCORDIA soc. coop. con sede legale a Concordia (MO), il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati, titolo con scadenza al 31/12/2015;
- con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 4569 è stata inoltre rilasciata alla ditta medesima, una variante non sostanziale di concessione, consistente nella variazione della destinazione d'uso della risorsa idrica prelevata (aggiunto uso per lavaggio propri automezzi);
- la ditta C.P.L. CONCORDIA soc. coop., ha presentato con nota acquisita in data 15/12/2015 protocollo n. PG/2015/870351 domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione, consistente nella richiesta di aumento del volume idrico annualmente derivabile

da 1.000 a 3.000 m<sup>3</sup>/anno, con portata nominale massima di esercizio pari a 1,0 l/s;

**DATO ATTO** che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 27 e 31 (rinnovo con variante sostanziale di concessione) del citato Regolamento regionale n. 41/2001;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti e rilevato che:

- le rispettive domande di rinnovo e di variante sostanziale di concessione sono corredate della documentazione prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica con relativi allegati ed uno studio idrogeologico a firma del dott. geol. Pier Luigi Dallari;

- l'utenza idrica sotterranea avrà le seguenti caratteristiche:

- un pozzo in esercizio;
- uso igienico ed assimilati con lavaggio automezzi aziendali ed irrigazione area verde;
- volume attualmente derivabile pari a 1.000 m<sup>3</sup>/anno;
- volume complessivo in aumento richiesto 3.000 m<sup>3</sup>/anno;

**CONSTATATO** che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria delle domande di rinnovo e di variante sostanziale di concessione;

**ACQUISITO** il parere istruttorio della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PGM0/2017/7070 del 11/04/2017, che esprime parere favorevole;

**CONSIDERATO** che, sulla base dei dati forniti dal tecnico incaricato, sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;

- il pozzo esistente:

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
- non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" codice 0630ER-DQ2-PPCS con stato chimico e quantitativo buono;
- - con criticità tendenziale "bassa" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);

**CONSIDERATO** che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale (3.000 m<sup>3</sup>/anno) e la portata nominale massima della derivazione (1,0 l/s) sono mediamente congrui;
- l'attività svolta dalla ditta necessita di risorsa idrica per il lavaggio degli automezzi aziendali;

**VERIFICATO** che:

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) art. 152, comma 1 della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;;

- sul BURER n. 73 del 22/03/2017 è stato pubblicato l'estratto della domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

**ACCERTATA** la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

**ATTESO**, che la ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è tenuta:

- a versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

- a costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalla norme regionali vigenti pari ad € 250,00, (deve essere corrisposto un importo di € 98,00 ad integrazione di quanto già versato - € 15,002 - con la precedente concessione);

**RITENUTO** pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2027**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DATO ATTO** che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

**ATTESTATA** la regolarità del presente atto;

### D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **CPL CONCORDIA soc. coop.** con sede a Concordia sulla Secchia (MO), via A. Grandi n. 39, C.F./P.Iva 00154950364, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume idrico derivabile dalle falde sotterranee) di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, presso il proprio stabilimento produttivo - codice procedimento **MOPPA2909 (ex 2591/S)**;
- b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima di l/s 1,0** e ad un **quantitativo volumetrico non superiore a m<sup>3</sup>/anno 3.000 ad uso igienico ed assimilati**;
- c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, **fino al 31.12.2027**;
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
  - del canone per le annualità pregresse (annualità 2015-2016-2017) compreso gli interessi legali, pari ad un importo di € 485,33;
  - del canone di concessione per l'annualità 2018, fissato nella cifra di € 162,45;
  - dell'integrazione al deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione fissato in € 98,00;

g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

k) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

l) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 N. 104 - ART. 133, c.1b) e s.m..

Dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani  
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

**Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena**

Unità Gestione Demanio Idrico

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **CPL CONCORDIA Soc. Coop.** con sede a Concordia sulla Secchia C.F. 00154950364, codice procedimento **MOPPA2909** (ex 2591/S)

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale d'esercizio **1,0 litri/sec;**
- quantitativo massimo del prelievo **3.000 m<sup>3</sup>/anno.**

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per il lavaggio di automezzi aziendali e l'irrigazione di aree a verde.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.**

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente in comune di Concordia sulla Secchia, in via Grandi n. 39:

- coordinate catastali: foglio 43, mappale 278 del NCT del comune di Concordia sulla Secchia;
- coordinate geografiche U.T.M.\* fuso 32 X= 657601 Y= 974770;

**Dati tecnici del pozzo**

- colonna tubolare in polietilene diametro Ø=mm. 1.000;
- profondità m. 30 dal piano campagna;
- monofalda: tratto filtrante da 25 a 30 metri da p.c.;
- avampozzo m. 1 x 1;
- portata nominale massima 1,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 1,0;

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita sino al 31/12/2027.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere con il rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa (vedi art. 8.5 del presente disciplinare).

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** I canoni per gli anni pregressi (2015-2016-2017) ammontano a € 483,16 + € 2,17 di interessi legali.

**6.2** Il canone 2018 dovuto alla Regione Emilia-Romagna ammonta a € 162,45.

**6.3** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.4** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00. La Ditta deve provvedere ad integrare l'importo (€ 152,00) già versato con la precedente concessione, versando l'importo di € 98,00, come aggiornamento prima del ritiro della presente concessione.

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**8.1** Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Struttura concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

### **8.2 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

### **8.3 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

### **8.4 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

## **8.5 Cessazione dell'utenza**

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Può essere consentito il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, se:

a) la destinazione d'uso dei pozzi viene modificata da extradomestico a domestico (solo se la profondità del pozzo non supera i 20 m.);

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalla Struttura competente.

## **8.6 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

## **ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**